

Delibera n. 32/2016

Misure 41, primo punto, e 55 di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015. Differimento termini di attuazione.

L'Autorità, nella sua riunione del 23 marzo 2016

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- VISTA** la delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante *"Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria"*;
- VISTE** le misure di regolazione di cui all'Allegato 1 alla citata delibera n. 96/2015, ed in particolare:
- la misura 41 (*"Obblighi di trasparenza e termini di preavviso per variazione dei corrispettivi"*), che al primo punto stabilisce, per tutti gli operatori di impianto di servizio, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito una relazione contenente il listino dei corrispettivi per il successivo orario di servizio nonché altre informazioni utili a comprendere le modalità con cui esso è stato determinato, e fissa come termine per il relativo adempimento, in sede di prima applicazione, il 12 marzo 2016;
 - la misura 55 (*"Obblighi per gli Operatori di Impianto relativi agli Impianti di cui alla Tipologia A: Fornitura di Documentazione all'Autorità"*), che stabilisce, per i soli impianti di servizio della tipologia A, definita alla precedente misura 38, l'obbligo di comunicare annualmente la contabilità regolatoria all'Autorità, e fissa come termine per il relativo adempimento, in sede di prima applicazione, il 12 marzo 2016, con riferimento alla contabilità regolatoria relativa all'anno 2014;
- VISTA** la delibera n. 28/2016 dell'8 marzo 2016, recante *"Attuazione delibera n. 96/2015 – Differimento di termini e altre misure"*, con cui l'Autorità ha, tra l'altro, differito al 22 aprile 2016 il termine, originariamente fissato al 12 marzo 2016:
- per la comunicazione all'Autorità, da parte del Gestore dell'infrastruttura, del nuovo sistema tariffario per il periodo 2016-2021 (misura 58, lettera c), della delibera n. 96/2015);

- per l'adempimento da parte del Gestore dell'infrastruttura, nella sua funzione di operatore di impianto, degli obblighi di comunicazione all'Autorità del sistema dei corrispettivi e della contabilità regolatoria (misura 41, ultimo periodo, primo punto);

VISTE le note acquisite agli atti dell'Autorità con prot. 1734 e 1761 dell'11 marzo 2016, con le quali rispettivamente Trenitalia S.p.A. ed FS Logistica S.p.A hanno:

- evidenziato che gli obblighi di comunicazione e di trasparenza previsti dalle citate misure 41 e 55 presuppongono elaborazioni complesse volte ad estrarre informazioni che sono spesso catalogate, nei sistemi aziendali, secondo criteri diversi da quelli indicati da detta delibera;

- rappresentato che, pur avendo compiuto il massimo sforzo per adempiere tempestivamente alle suddette misure, necessitano, per completare le attività di estrazione ed elaborazione in corso, di una proroga del termine, ivi stabilito, per il relativo adempimento;

- indicato nel 22 aprile 2016 il termine ritenuto idoneo a consentire il completamento delle attività in corso, evidenziando come l'Autorità abbia già concesso a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con delibera n. 28/2016, una proroga analoga;

VISTA la nota acquisita agli atti dell'Autorità con prot. 1758 dell'11 marzo 2016, con la quale Centostazioni S.p.A. ha auspicato un analogo differimento del suddetto termine di cui alle misure 41 e 55, rilevando la complessità delle connesse attività di estrazione di dati ed elaborazione degli stessi;

VISTA la nota pervenuta in data 12 marzo 2016, ed acquisita agli atti dell'Autorità con prot. 1789 del 14 marzo 2016, con la quale Grandi Stazioni S.p.A. ha richiesto la dilazione del medesimo termine, in considerazione sia della complessità delle attività necessarie al fine di adempiere alle indicate misure 41 e 55 sia del concomitante processo di privatizzazione che sta interessando Grandi Stazioni;

CONSIDERATO che la possibilità di disporre di un termine più ampio, da parte degli operatori di impianto di servizio, per effettuare le operazioni di raccolta ed elaborazione dei dati necessari per adempiere agli obblighi di cui alle citate misure appare funzionale ad ottenere una maggiore qualità dei dati stessi ed a limitare, pertanto, il ricorso da parte degli operatori a successive eventuali modifiche dei livelli dei corrispettivi, ai sensi della misura 41, secondo punto elenco;

CONSIDERATO inoltre che, nel fissare al 12 marzo 2016 il più volte citato termine, si era tenuto conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare il complesso delle prescritte tempistiche, allineando, per quanto possibile, i termini di adempimento previsti per le misure 41 e 55 con quelli disposti dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché dalle altre misure di regolazione approvate con la delibera n. 96/2015, riguardanti il Gestore dell'infrastruttura;

RITENUTO opportuno, anche a seguito del differimento dei termini stabilito con la delibera n. 28/2016, provvedere a riallineare con i termini previsti, a seguito dell'indicato differimento, per il Gestore dell'infrastruttura i termini di adempimento previsti dalle citate misure 41 e 55 per gli altri operatori di impianto;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

Il differimento al 22 aprile 2016 dei termini di attuazione della misura 41, primo punto elenco, e della misura 55, ultimo capoverso, dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 del 13 novembre, originariamente fissati al 12 marzo 2016.

Torino, 23 marzo 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi